



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

STATUTO COMUNALE

*Approvato con delibera di c.c. n. 121 del 12 novembre 2003
e modificato con delibere di c.c. n. 106 del 30 novembre 2004,
n. 20 del 23 maggio 2013, n. 19 del 5 giugno 2014,
n. 59 del 29 luglio 2015 e n. 83 del 6 dicembre 2016*



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I - FINALITÀ E OBIETTIVI

Sezione I - Elementi costitutivi

Art. 1 - (Finalità)

1. Il Comune di Lonigo afferma la propria autonomia e capacità decisionale nell'ambito dei principi fissati dalla costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà e nel rispetto delle norme del presente statuto, redatto in attuazione del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 sull'ordinamento delle autonomie locali, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura e tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Riconosce i valori della propria storia espressi nella cultura, nella lingua, nelle tradizioni, nel patrimonio storico-artistico, nella vocazione agricola, nelle altre realtà produttive consolidate e nell'ambiente; partecipa, collaborando particolarmente con i Comuni contermini, con la Provincia e la Regione, alla realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali, primario presidio di democrazia e strumento di promozione civile.
4. Il Comune di Lonigo riconosce l'apporto della tradizione cristiano-cattolica nella formazione dell'identità culturale della propria gente. Tale identità, tipica del popolo veneto ed italiano, include valori quali: il senso della famiglia e del lavoro, l'onestà, l'attaccamento alla propria storia, la dimensione spirituale dell'esistenza, la solidarietà diffusa.
5. Il Comune ritiene tali valori di grande importanza per la vita sociale della comunità leonicena e si impegna a tutelarli e a promuoverli attraverso opportune scelte amministrative e attraverso la collaborazione con le parrocchie e le istituzioni religiose, in vista del bene comune.
6. Il Comune riconosce altresì che la tradizione cattolica della propria gente, a motivo suo del contenuto profondamente umano, è garanzia per una identità aperta al dialogo con altre culture.



Art. 2 - (Obiettivi)

1. Per garantire la qualità della vita dei cittadini e agevolare la crescita equilibrata della comunità nei diversi ambiti dello sviluppo culturale, sociale, economico e territoriale il Comune promuove e sostiene iniziative pubbliche e private idonee ad armonizzare valori di continuità ed esigenze di rinnovamento, ispirandosi ai principi e alle regole della programmazione.

2. A tali fini, il Comune attribuisce particolare rilievo ai seguenti obiettivi:

a) la promozione dei diritti della persona quale riferimento centrale dell'azione politica e dei servizi sociali con particolare riguardo all'istruzione e al lavoro, valorizzando la politica delle pari opportunità e il ruolo attivo della terza età, nel rispetto delle regole di convivenza democratica e dei doveri di solidarietà sociale;

b) la tutela della maternità e il sostegno della famiglia quale nucleo primario della società volto alla educazione dei figli;

c) la formazione morale e civile dei giovani nella famiglia, nella scuola, nella formazione professionale, nel tempo libero, nelle attività sportive, negli scambi culturali e nelle iniziative di educazione verso la comunità europea ed internazionale;

d) i servizi tradizionali di assistenza e cura e i nuovi interventi fondati sull'associazionismo e il volontariato legati al bisogno della persona, dall'infanzia all'età anziana, con particolare attenzione alla difesa e alla promozione delle fasce sociali più deboli ed emarginate;

e) l'innovazione nello sviluppo economico nel rispetto dei mestieri tradizionali e nel riconoscimento del ruolo di realtà locali come: l'Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "Nazareno Strampelli", la Cantina Sociale dei Colli Berici e l'antica Fiera dei cavalli;

f) la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale della comunità attraverso istituzioni quali: il Teatro Comunale Giuseppe Verdi, la Biblioteca, l'Istituto Musicale e il Museo;

g) la salvaguardia e il recupero architettonico nel centro storico, nei borghi e nelle corti agricole, nelle ville e nelle chiese storiche;

h) la difesa del territorio, con particolare riferimento alla tutela dell'aria, delle acque e dei suoli, a salvaguardia degli insediamenti umani e dell'ambiente agricolo e naturale dei Colli Berici e della pianura circostante;

i) il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture viarie e di trasporto per una politica



di integrazione fra le economie delle comunità;

- j) lo sviluppo della collaborazione sovracomunale, con le convenzioni e gli accordi di programma tra enti ed organismi strumentali pubblici, aperti all'apporto del privato;
- k) la promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale, promuovendo lo spirito di fratellanza ed amicizia tra i popoli anche con il gemellaggio;
- l) l'utilizzo e la più ampia diffusione delle moderne tecnologie informatiche nel rapporto con i cittadini e all'interno della struttura organizzativa del Comune, al fine di semplificare e velocizzare i procedimenti amministrativi e per favorire la massima informazione e trasparenza sulle attività del Comune.

CAPO II - ELEMENTI COSTITUTIVI E DISTINTIVI

Sezione I - Elementi costitutivi

Art. 3 - (Popolazione)

- 1. Sono cittadini leoniceni i residenti nel territorio comunale.
- 2. Il Consiglio comunale può conferire, con atto solenne e motivato, la cittadinanza onoraria a persone che siano nate a Lonigo o abbiano operato nell'interesse della comunità leonicena e si siano distinte per alti meriti sociali, culturali o scientifici.

Art. 4 - (Territorio)

- 1. Il territorio comunale è costituito dalla parte del suolo nazionale delimitato dal piano topografico nazionale con legge dello Stato ed approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
- 2. Confina con i Comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Sarego, Grancona, S. Germano dei Berici, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Zimella, Arcole, San Bonifacio.
- 3. Il territorio comunale comprende il capoluogo, le località Madonna e Lobbia e le frazioni di Almisano, Bagnolo e Monticello.

Sezione II - Elementi distintivi

Art. 5 - (Sede)

- 1. La sede del Comune di Lonigo è nel capoluogo, e la sede di rappresentanza è a Palazzo Pisani.
- 2. Gli organi comunali possono riunirsi anche in sedi diverse nell'ambito del territorio comunale.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Art. 6 - (Stemma, gonfalone e titolo di città)

1. Il Comune è dotato di stemma civico riconosciuto con dichiarazione del Capo del Governo in data 22 aprile 1929, e così descritto:

“d'azzurro, al leone d'oro sostenente con la branca destra anteriore un crescente montante figurato d'argento”.

2. Il gonfalone è stato concesso con decreto del Re d'Italia in data 28 dicembre 1928, consistente in un drappo rettangolare di stoffa di colore azzurro, terminato nella parte inferiore a tre bandoni a forma di vaio irregolare, il centrale più lungo, riccamente ornato con ricami d'argento e caricato dello stemma civico del Comune, sormontato dalla iscrizione centrata in argento “COMUNE di LONIGO”.

3. Il titolo di Città è stato concesso con Sovrana Risoluzione dell'Imperatore d'Austria in data 6 agosto 1832.

Art. 7 - (Albo Pretorio)

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 8 - (Consiglio Comunale dei ragazzi)

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - RAPPORTI DEI CITTADINI CON IL COMUNE

Art. 9 - (Assemblee e riunioni)

1. Appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed associazioni il diritto di indire assemblee e



riunioni per il libero ed autonomo svolgimento delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

Art. 10 - (Associazionismo)

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità alle attività comunali, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune favorisce la formazione di nuovi organismi associativi e agevola quelli esistenti con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o nei modi diversi consentiti.
3. La consultazione dell'associazionismo, anche attraverso apposite consulte, è promossa e attuata dalla Giunta comunale, dal Consiglio comunale o dalle Commissioni Consiliari, per le rispettive competenze anche su richiesta delle associazioni.
4. Il Comune favorisce la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi secondo i regolamenti appositi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori socio-sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero e in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni anche per la gestione di servizi pubblici, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
6. Ai fini sopraindicati, le associazioni che non abbiano scopo di lucro, siano dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e operino nel rispetto dei regolamenti comunali, sono iscritte nell'albo delle associazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria del Comune.

Art. 11 - (Gli organismi di partecipazione)

1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione, a competenza generale o settoriale, con particolare riferimento ai servizi pubblici di rilevanza sociale.
2. È compito degli organismi di partecipazione collaborare con il Comune, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dall'amministrazione comunale. Il Comune può affidare a detti organismi la gestione di pubblici servizi.
3. L'elezione delle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, definito nel regolamento, con la partecipazione, secondo i casi, della generalità dei cittadini o dei gruppi di cittadini interessati allo specifico organismo partecipativo.



Art. 12 - (La consultazione della popolazione)

1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, il Comune può consultare la popolazione mediante assemblee generali o di quartiere o di frazione o di categorie e gruppi sociali.
2. La consultazione, oltre che promossa dagli organi comunali, può essere richiesta da almeno un quinto della popolazione interessata; in tal caso la consultazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.
3. La consultazione è indetta dal Sindaco che assicura una adeguata pubblicità preventiva, la conduzione democratica dell'assemblea e, in apposito verbale redatto dal Segretario generale, la corretta espressione delle posizioni emerse e i pareri conclusivamente offerti agli organi comunali.
4. La consultazione può avvenire a mezzo di questionari o in altre forme, anche su richiesta dei proponenti, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati, la libera espressione del voto e la corretta acquisizione dei pareri da parte del Comune.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti e resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza.
6. Ai fini della consultazione di cui ai precedenti commi, la popolazione è costituita dai cittadini con età non inferiore ad anni sedici.

Art. 13 - (Petizioni, proposte e istanze)

1. Le petizioni e le proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale, ai capigruppo e alla Commissione Consiliare competente e promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro trenta giorni, il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia.
3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione al primo Consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.
4. Chiunque, cittadino singolo od associato, può inoltre rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
5. La risposta alla istanza deve essere motivata e fornita entro trenta giorni.



Art. 14 - (Accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1. Nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge, i cittadini singoli o associati hanno il diritto di accesso a tutti agli atti e alle informazioni in possesso del Comune di Lonigo e nel rispetto delle norme in materia di privacy.
2. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli organismi di partecipazione all'azione del Comune, è assicurata l'informazione con iniziative dirette dell'amministrazione o con l'utilizzo di altri mezzi.
3. Sono assicurate forme di partecipazione del cittadino interessato nel procedimento per l'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
4. L'avvio del procedimento per l'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge devono intervenire e a quanti, individuati o facilmente individuabili, possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
5. Ogni altro soggetto, cui possa derivare pregiudizio dal procedimento, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
6. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo, come disciplinate dal regolamento.
7. Nella comunicazione di cui ai precedenti commi sono indicati: l'oggetto del procedimento; l'ufficio e la persona responsabile di detto procedimento; l'ufficio in cui prendere visione degli atti; il termine per la presentazione di osservazioni e per l'apertura del contraddittorio; il termine e l'autorità cui indirizzare il ricorso in sede giurisdizionale amministrativa. Sono pure indicate le facoltà inerenti alla conclusione di accordi sui contenuti discrezionali del provvedimento o in sostituzione dello stesso.
8. L'atto finale deve essere portato a conoscenza dell'interessato a mezzo notifica, precisando i termini e l'autorità cui ricorrere.

CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 15 - (Materie oggetto di referendum)

1. Il referendum consultivo è ammesso in materie di esclusiva competenza comunale e può essere promosso dall'amministrazione comunale o da un comitato di cittadini secondo



le modalità stabilite dallo statuto o dal regolamento.

2. Il quesito referendario deve riguardare una questione specifica, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non è ammesso il referendum consultivo nelle seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) documento programmatico preliminare, nella sua globalità;
 - c) elezioni, nomine, designazioni, revoche dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
 - d) personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende;
 - e) regolamento del Consiglio comunale;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - g) piano regolatore generale e relative varianti;
 - h) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;
 - i) provvedimenti a contenuto vincolato;
 - j) oggetti sui quali il Consiglio, la Giunta comunale o i dirigenti abbiano già assunto provvedimenti che abbiano già dato luogo a rapporti negoziali con terzi.
4. Non è ammessa, inoltre, la ripetizione del referendum sullo stesso oggetto o su altro di analogo contenuto entro cinque anni dalla conclusione del precedente.

Art. 16 - (Disciplina del referendum)

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di decisione adottata dal Consiglio comunale:
 - per iniziativa dello stesso Consiglio
 - su richiesta dei comitato dei cittadini promotori.
2. La deliberazione adottata d'iniziativa dal Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito da sottoporre alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum. La deliberazione è adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco.
3. Il quesito referendario è proposto da un comitato promotore di cinque cittadini che abbia raccolto, su fogli che riportino il quesito, numerati progressivamente e vidimati dal Segretario generale, le sottoscrizioni autentiche di almeno 1000 elettori entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della proposta.
4. La raccolta delle firme sarà effettuata dalla struttura comunale (dipendenti autorizzati



allo scopo) presso luoghi o edifici pubblici.

5. Spetta al Consiglio comunale determinare, previa attestazione del Segretario generale sulla regolarità formale degli atti, l'inesistenza di cause ostative, la conseguente ammissibilità del referendum e le procedure atte a garantire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
6. Entro trenta giorni dalla deliberazione consiliare di cui al precedente comma, il Sindaco convoca il corpo elettorale per una domenica compatibile con le disposizioni di legge e con un distacco temporale minimo di un anno dall'ultimo referendum esperito; costituisce i seggi elettorali formati, alla presenza dei capigruppo consiliari e del comitato promotore, con estrazione a sorte, da un presidente e due scrutatori e vigila sulla regolarità delle operazioni.
7. Hanno diritto a votare per il referendum tutti i cittadini maggiorenni che risultino residenti a Lonigo ed iscritti nelle liste all'ultima revisione precedente la data della consultazione.
8. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari ad almeno il 50% del totale degli aventi diritto al voto.
9. Il quesito sottoposto alla consultazione è accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa.

Art. 17 - (Referendum propositivo ed abrogativo)

1. Su iniziativa di un comitato di cittadini promotori, con la procedura di cui al precedente articolo e con le limitazioni di cui all'art. 15, è possibile indire referendum propositivi ed abrogativi.

Art. 18 - (Celebrazione ed esito del referendum)

1. È ammessa la celebrazione contemporanea di più referendum. Le iniziative referendarie non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali - comunali - circoscrizionali.
2. L'esito del referendum è reso noto, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza e dovrà formare oggetto di discussione in Consiglio comunale entro trenta giorni.

CAPO III - DIFENSORE CIVICO (Abrogato)

Art. 19 - (Elezioni) (Abrogato)

Art. 20 - (Requisiti per la elezione) (Abrogato)



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

~~Art. 21 - (Compiti) (Abrogato)~~

~~Art. 22 - (Attività) (Abrogato)~~

~~Art. 23 - (Mezzi) (Abrogato)~~

~~Art. 24 - (Decadenza e revoca del difensore civico) (Abrogato)~~

~~Art. 25 - (Difensore civico a competenza territoriale) (Abrogato)~~

~~Art. 26 - (Disciplina ed adempimenti) (Abrogato)~~

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 27 - (Organi)

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 28 - (Competenze)

1. Il Consiglio comunale, primaria espressione democratica della comunità, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, indirizza l'azione generale dell'Amministrazione, individuando obiettivi e scelte da assumere negli atti fondamentali e controlla i risultati dell'azione amministrativa. La composizione, l'elezione, le competenze, la durata e lo scioglimento del Consiglio comunale, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri Comunali sono stabiliti dalla legge.

2. Le competenze del Consiglio comunale non sono delegabili ad altri organi.

3. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo nonché le attribuzioni previste dalla legge.

Art. 29 - (Diritti del Consigliere comunale)

1. Spettano al Consigliere comunale: il potere di iniziativa nei limiti di legge; il diritto di ottenere dagli uffici comunali ogni informazione e documentazione utili allo svolgimento del mandato. Lo stesso diritto è esercitato, nei confronti degli enti e aziende dipendenti; il diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, raccomandazioni,



risoluzioni e domande di attualità.

2. Il Consigliere comunale può presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, ed il Sindaco, o gli Assessori da esso delegato, rispondono entro 30 giorni dal ricevimento. Le modalità della presentazione di dette istanze e le relative risposte sono disciplinate da apposito regolamento consiliare.
3. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, Commissioni aventi funzioni di controllo o garanzia sull'attività dell'amministrazione, la cui presidenza spetterà alla minoranza. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati da apposito regolamento consiliare. Le conclusioni delle Commissioni sono inserite nell'o.d.g. della prima seduta del Consiglio comunale successiva al loro deposito.
4. È facoltà del Consigliere comunale avvalersi, per l'esercizio delle proprie funzioni, dell'assistenza del segretario comunale.
5. L'esercizio delle potestà e delle funzioni del Consigliere comunale non può essere delegato.
6. I diritti di cui al presente articolo sono esercitati secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 30 - (Doveri del Consigliere comunale)

1. Il Consigliere comunale ha il dovere di partecipare alle attività comunali, in particolare con la presenza alle riunioni di Consiglio e di Commissioni.
2. All'inizio e alla fine del mandato ogni Consigliere è tenuto a rendere nota la propria situazione patrimoniale e quella del nucleo familiare, attraverso la presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi. Dette dichiarazioni sono rese pubbliche.
3. Il Consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Art. 31 - (Dimissioni e decadenza del Consigliere comunale)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 53 del presente statuto.
2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni del Consiglio comunale per tre



volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 32 - (Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi consiliari, secondo le norme del regolamento del Consiglio comunale. Un gruppo può essere composto da un solo Consigliere, purché rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.
2. Qualora i Consiglieri che dichiarino di non voler più appartenere al proprio gruppo siano due o più di due, possono costituire un nuovo gruppo consiliare o confluire in gruppi preesistenti. In caso diverso si confluisce nel gruppo misto.
3. Ogni gruppo designa il capogruppo per l'esercizio delle funzioni stabilite da legge, statuto e regolamento.

Art. 33 - (Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
2. Viene convocato in sessione straordinaria per trattare gli oggetti di competenza.
3. La convocazione spetta al Presidente del Consiglio che determina l'ordine del giorno e la data della riunione, sentita ed informata la conferenza dei capigruppo.
4. In caso di richiesta di un quinto dei consiglieri, la convocazione è effettuata dal Presidente entro venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Il Consiglio deve, inoltre, essere riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.
6. L'avviso con l'elenco degli oggetti per le sedute ordinarie deve essere recapitato almeno cinque giorni liberi prima della riunione.
7. L'avviso di convocazione per le sedute in sessione straordinaria è consegnato almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza; in caso di seduta d'urgenza, non meno di ventiquattro ore



prima.

8. La consegna degli avvisi avviene con le modalità determinate dal regolamento.
9. Della convocazione del Consiglio e dell'ordine del giorno è data diffusione attraverso l'albo pretorio e gli altri mezzi di comunicazione pure definiti dal regolamento.
10. La prima convocazione del Consiglio comunale deve avvenire entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e la prima seduta si deve tenere entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
11. Almeno una volta all'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione risultanti dalla relazione della Giunta.
12. Il Segretario generale partecipa alle sedute del Consiglio comunale e provvede alla verbalizzazione.
13. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario generale.

Art. 34 - (Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio comunale istituisce Commissioni Consiliari permanenti per materia o speciali e temporanee per singoli affari, nel rispetto del criterio di proporzionalità e garantendo la presenza di entrambi i sessi.
2. Le Commissioni Consiliari esercitano funzioni consultive in particolare sulle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio comunale.
3. La composizione delle Commissioni, la nomina del presidente, la pubblicità delle sedute, il funzionamento e i criteri per garantire la proporzionalità e la presenza di entrambi i sessi anche avvalendosi del voto plurimo, sono disciplinati dal regolamento.
4. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 35 - (Presidente e vicepresidente del Consiglio comunale)

1. Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti e le eventuali surrogazioni, il Consiglio elegge nel proprio seno ed a scrutinio segreto il Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Dopo la nomina del Presidente, che assume le funzioni immediatamente dopo la proclamazione, il Consiglio procede, nella stessa seduta e con le stesse modalità, all'elezione del Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente, ne assume le funzioni



il Consigliere anziano e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, chi lo segue nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi di legge.

Il Vicepresidente non può appartenere allo stesso gruppo consiliare del Presidente.

3. In caso di dimissioni o vacanza della carica per qualsiasi causa, il Consiglio procede alla nomina del nuovo Presidente o Vicepresidente entro trenta giorni dalla comunicazione delle dimissioni o dal verificarsi della vacanza, secondo le modalità indicate ai commi 1 e 2.

4. Non può essere eletto Presidente o Vicepresidente il Sindaco. La carica di Presidente è incompatibile con quella di capogruppo, presidente e componente di commissione.

5. Il presidente del Consiglio comunale:

- a. rappresenta e presiede il Consiglio comunale, garantendone l'autonomia ed il regolare funzionamento e assicurando l'effettivo rispetto dei diritti di ciascun Consigliere;
- b. convoca il Consiglio comunale e ne predispone l'ordine del giorno;
- c. secondo le modalità indicate dal Regolamento e sentita la conferenza dei capigruppo, attiva, programma e coordina il lavoro del Consiglio e delle commissioni medesime;
- d. riceve le proposte di deliberazione, le mozioni e gli ordini del giorno. Egli riceve inoltre le interrogazioni e interpellanze, nonché le altre istanze presentate dai Consiglieri Comunali e le trasmette al Sindaco, disponendo per l'iscrizione all'ordine del giorno;
- e. verifica lo stato di attuazione delle deliberazioni del Consiglio comunale.

6. Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere revocati, su motivata proposta sottoscritta da almeno cinque consiglieri ed approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso espressa con votazione palese. La proposta di revoca deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro dieci giorni dalla sua presentazione e deve essere discussa entro e non oltre i successivi dieci giorni.

Art. 36 - (Carattere pubblico delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

Art. 37 - (Votazioni riguardanti persone)

1. Il Consiglio comunale vota in modo segreto nel caso di deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio dello stesso e previa apposita votazione in merito, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di



espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere.

2. Il regolamento stabilisce i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

Art. 38 - (Validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente statuto.

2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

3. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio è validamente costituito con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco.

5. Il regolamento disciplina gli atti che, per la loro importanza, richiedono in seconda convocazione la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Consiglio.

Art. 39 - (Svolgimento dei lavori consiliari e votazione)

1. Il presidente conduce i lavori consiliari in modo da garantire il loro ordinato e democratico svolgimento.

2. Il regolamento delle sedute del Consiglio ne disciplina il funzionamento, ivi compreso: l'ordine degli interventi, la loro durata, le modalità del voto, nonché la partecipazione di rappresentanti di enti e aziende dipendenti e di esperti.

Art. 40 - (Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di novanta giorni dall'insediamento del Consiglio comunale sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee



programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

Art. 41 - (Giunta comunale)

1. La Giunta comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 42 - (Composizione)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a quello massimo previsto dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
2. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
3. Gli Assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio da essi amministrato.
4. Gli Assessori devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini entro il quarto grado.

Art. 43 - (Nomina)

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, nel rispetto dei principi di cui all'art. 42,



comma 1, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

2. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le eventuali deleghe e le successive modifiche.

Art. 44 - (Funzionamento)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, le funzioni vicarie sono svolte dal Vicesindaco. In mancanza del Sindaco e del Vicesindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa.

5. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche. Il Segretario generale partecipa alle riunioni e possono esservi ammessi i dirigenti del Comune ed esperti, per particolari oggetti, senza diritto di voto.

6. Le deliberazioni, corredate dei pareri previsti dalla legge, sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal Segretario generale.

7. Le adunanze della Giunta sono valide con la presenza della metà più uno dei membri in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

8. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati.

Art. 45 (Attribuzioni degli Assessori - deleghe ed incarichi)

1. Gli Assessori comunali svolgono il loro mandato collegialmente.

2. Il Sindaco può incaricare gli Assessori di svolgere attività di esame, studio, supervisione in determinate materie o settori di intervento, allo scopo di dare impulso e di formulare proposte al Sindaco ed alla Giunta. Nelle stesse materie e settori l'Assessore svolge funzioni di indirizzo e di controllo, al fine di verificare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta.

3. Gli Assessori collaborano con il Sindaco all'elaborazione delle risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze formulate dai consiglieri.

4. Il Sindaco può altresì incaricare gli Assessori di partecipare alle riunioni degli organismi



di cui il Comune fa parte e di tenere i rapporti con gli altri enti e le formazioni associative e le varie realtà esistenti sul territorio.

5. Agli Assessori non può essere delegata attività di adozione di atti con rilevanza esterna, né possono avere dette attribuzioni, non avendo natura di organi monocratici.

6. Nell'esercizio delle deleghe e degli incarichi ad essi conferiti, gli Assessori devono improntare la loro azione al rispetto della distinzione tra le funzioni di indirizzo degli organi di governo e quelle gestionali di competenza dei dirigenti.

Art. 46 - (Competenze)

1. La Giunta comunale è organo di collaborazione con il Sindaco nell'amministrazione dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali nello svolgimento delle funzioni che le sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.

2. La Giunta compie, altresì, tutti gli atti di amministrazione, esclusi quelli che rientrano nella competenza del Consiglio comunale, che la legge o il regolamento non attribuiscono alla responsabilità del Sindaco e a quella del Segretario o dei dirigenti, fissa gli obiettivi ed i programmi che i dirigenti devono attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

CAPO IV - SINDACO

Art. 47 - (Il Sindaco)

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta la comunità ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario generale, ai dirigenti e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli



Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla della spalla destra con il colore verde vicino al collo.

Art. 48 - (Attribuzioni)

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum del Comune;
- d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- f) è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a *coordinare gli orari degli esercizi commerciali*, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
- g) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- h) rappresenta il Comune anche in giudizio, previa deliberazione di Giunta comunale, che individua anche il soggetto cui affidare il patrocinio;
- i) nomina il Segretario generale, scegliendolo dall'apposito Albo;
- j) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e



quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili, anche al di fuori della dotazione organica e con durata non superiore a quella del proprio mandato elettivo.

2. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati; e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
3. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario generale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
4. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Il Sindaco può conferire incarichi ai Consiglieri comunali in riferimento a determinate materie, definite in maniera chiara e puntuale, nell'ambito delle quali il Consigliere incaricato collabora con il Sindaco e con gli Assessori nell'esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando ai medesimi proposte e soluzioni che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti ai responsabili di settore. L'incarico non costituisce delega di funzioni e può essere revocato in qualunque momento dal Sindaco e comunque ha una durata massima non superiore a quella del mandato del Sindaco. Il Consigliere comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a quelli che derivano dallo *status* di Consigliere.

Art. 49 - (Vicesindaco)

1. Il Vicesindaco ha funzioni di sostituto in caso di assenza o impedimento del Sindaco. Il Vicesindaco è sostituito a sua volta in caso di assenza o impedimento contestuale del Sindaco da un Assessore a partire dal più anziano in ordine di età.
2. Il Vicesindaco esercita altresì le funzioni del Sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco stesso fino alla nomina del nuovo Sindaco.



CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 50 - (Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione)

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. Il Sindaco e i membri del Consiglio e della Giunta hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni nelle quali essi abbiano interessi propri o degli enti, aziende, società cui appartengono o dei parenti e affini fino al quarto grado.
3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Art. 51 - (Nomine)

1. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni vengono effettuate dal Sindaco sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, e sulla scorta degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
2. Il Consiglio comunale nomina i rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende e istituzioni, ad esso espressamente riservati dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
3. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
4. Si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 52 - (Durata in carica e limitazione di mandati)

1. Il Sindaco e il Consiglio comunale, durano in carica per il periodo fissato dalla legge.

Art. 53 - (Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco)

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo



scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 54 - (Cessazione dalla carica di Assessore)

1. La cessazione dalla carica di Assessore può avvenire per morte, dimissioni, revoca e/o decadenza.
2. Le dimissioni degli Assessori devono essere indirizzate direttamente al Sindaco e assunte al protocollo dell'ente nella stessa giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
3. L'Assessore può essere revocato dal Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. La decadenza degli Assessori, nei casi previsti dalla legge, è accertata e dichiarata dal Sindaco.
5. Alla sostituzione degli Assessori cessati dalla carica per le cause sopra riportate provvede il Sindaco, sempre garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva alla nomina.
6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 55 - (La mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.



3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Le modalità di presentazione sono stabilite dal regolamento.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 56 - (Pari opportunità)

1. Il Comune assicura le più ampie condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125. Garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
2. In conformità con l'art. 3 della Costituzione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge, l'amministrazione comunale assume il principio della parità e realizza idonee iniziative, attivando adeguati strumenti per il raggiungimento degli obiettivi tesi a promuovere e garantire la pari dignità delle persone e le pari opportunità fra uomo e donna.
3. Tra gli strumenti stabiliti dal precedente comma istituisce la Commissione Pari Opportunità, costituita da rappresentanti del Consiglio comunale e delle varie organizzazioni, associazioni, movimenti femminili attivi nel Comune; i compiti della Commissione e le modalità di funzionamento sono definiti da un apposito regolamento.
4. Per l'attuazione del precedente comma sono previsti spazi, mezzi e strumenti idonei.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

CAPO I – SPESE CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 56 bis - (Disciplina delle spese per la campagna elettorale)

1. Le spese elettorali dei candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, nonché di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali, sono soggette ai limiti di importo fissati dalla legge.
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere rendicontate con le modalità stabilite dalla legge.
3. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale deve presentare al



Segretario comunale, non oltre cinque giorni dall'inizio della campagna elettorale una dichiarazione preventiva concernente i contributi finanziari, i mezzi e gli strumenti di ogni genere e tipo impiegati a sostegno della propria campagna. Nella dichiarazione devono essere elencati i nominativi delle persone, delle associazioni e delle società che finanziano o altrimenti sostengono la campagna elettorale.

4. La rendicontazione di cui al comma 2 deve essere prodotta anche ai fini della pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza dei titolari di cariche elettive.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I - UFFICI

Art. 57 - (Principi strutturali ed organizzativi)

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita agli organi elettivi, e funzione di gestione amministrativa, attribuita ai dirigenti.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

4. Il Segretario generale ed i dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune e agli indirizzi generali di governo, della correttezza amministrativa e



dell'efficienza della gestione.

Art. 58 - (Regolamento degli uffici e dei servizi)

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e, tra questi, i dirigenti e gli organi amministrativi;
2. I regolamenti si uniformano al principio della separazione delle competenze.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità organizzative, che sono strutturate, secondo criteri di omogeneità.
4. A ciascuna unità organizzativa è preposto un responsabile, dirigente o posizione organizzativa, che organizza il lavoro, coordina gli uffici dipendenti ed individua il responsabile del procedimento relativo ai singoli atti con rilevanza esterna.
5. Per progetti determinati la Giunta comunale può costituire unità speciali con un responsabile di progetto.
6. Al fine del conseguimento di obiettivi comuni, il Segretario generale coordina l'azione delle unità organizzative anche avvalendosi dell'ufficio di direzione costituito dai dirigenti, dandone informazione alla Giunta.
7. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 59 - (Segretario generale)

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, ivi compresi i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del Comune, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento.
3. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, nei casi previsti dalla legge generale.
4. Il segretario, inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;



- b) può rogare, su richiesta del Comune, tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
 - d) presiede i concorsi per l'assunzione dei dirigenti.
5. Il Segretario generale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

Art. 60 - (Vicesegretario)

1. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. La nomina a vice segretario viene conferita con provvedimento del Sindaco, individuandolo tra uno dei funzionari dell'Ente in possesso del titolo di laurea richiesto per l'accesso al posto di segretario.

Art. 61 - (Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, dirigenti o posizioni organizzative, sono nominati dal Sindaco nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili provvedono ad organizzare e gestire gli uffici e i servizi a essi assegnati nel rispetto delle direttive del Sindaco e degli assessori di riferimento e sulla base delle indicazioni ricevute dal segretario comunale, al fine di conseguire gli obiettivi programmati.
3. Spettano ai responsabili tutte le funzioni ad essi assegnate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, salva la facoltà del Sindaco di assegnare talune di dette funzioni al segretario comunale.

~~Art. 62 - (Funzioni dei dirigenti) (Abrogato)~~

~~Art. 63 - (Conferenza dei dirigenti) (Abrogato)~~

Art. 64 - (Copertura dei posti di dirigente)

1. La copertura dei posti di dirigente avviene di norma per concorso pubblico e può anche avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.



Art. 65 - (Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione)

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 66 - (Collaborazioni esterne)

1. Il Comune può ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i criteri per il conferimento dell'incarico, ivi compresi: il contenuto, la durata, che comunque non può essere superiore alla durata del programma, il compenso, la natura privatistica del rapporto.

Art. 67 - (Direttore Generale) (Abrogato)

Art. 68 - (Responsabilità)

1. Gli amministratori, il Segretario generale, i responsabili degli uffici e dei servizi, dirigenti o posizioni organizzative, e i dipendenti comunali sono responsabili verso il Comune e verso terzi a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Art. 69 - (Controlli interni)

1. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.



2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI

Art. 70 - (Disciplina dei pubblici servizi locali)

1. Il comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. Il comune, nella scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici, privilegia quelle che assicurano una migliore efficienza, in relazione alla natura e alle caratteristiche di ciascun servizio.
3. La deliberazione del Consiglio comunale con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento e la gestione.
4. Il comune può svolgere indagini sulla qualità dei servizi erogati, anche stipulando a tal fine apposite convenzioni con esperti o società specializzate.

Art. 71 - (Istituzioni)

1. L'istituzione è organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi privi di rilevanza economica, dotato di autonomia gestionale.
2. L'istituzione informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore
4. L'istituzione è retta da un Consiglio di amministrazione, composto da tre a cinque membri, nominati dal Sindaco. Successivamente i componenti nominati procedono alla nomina del presidente a maggioranza assoluta dei membri assegnati
5. Salvo revoca, gli amministratori restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
6. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consigli comunali.
7. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal



Consiglio di amministrazione, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato, salvo eccezioni disciplinate dall'atto costitutivo e dal regolamento sul funzionamento dell'istituzione.

8. Il Consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi. Approva, inoltre, gli atti fondamentali.

9. Sono atti fondamentali dell'istituzione il piano programma, il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione.

10. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.

~~Art. 72 (Partecipazione a società di capitali) (Abrogato)~~

~~Art. 73 (Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative) (Abrogato)~~

Art. 74 - (Indirizzi e vigilanza)

1. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.

2. Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al precedente comma e riferisce annualmente al Consiglio comunale.

3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione statutaria devono essere conformi ad una precedente deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 75 (Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche)

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa con gli appositi strumenti consentiti dalla legge (accordi di programma, convenzioni e consorzi) all'azione integrata e coordinata delle stesse.

Art. 76 (Convenzioni)

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire il modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.



Art. 77 (Consorzi)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dalla legge.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 78 - (Accordi di programma)

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi di legge.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 79 - (Finanza comunale)

1. L'ordinamento della finanza comunale è disciplinato dalla legge che riconosce al Comune autonomia finanziaria e potestà impositiva.



2. Il Comune è dotato di un proprio demanio e patrimonio. Il bilancio annuale e pluriennale, il documento unico di programmazione e il rendiconto costituiscono gli atti fondamentali della programmazione finanziaria e della contabilità comunale.
3. L'attività economico finanziaria del Comune si ispira ai principi del pareggio economico e finanziario del bilancio.
4. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
5. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
6. Nell'ambito del bilancio di previsione, il programma triennale dei lavori pubblici, costituisce atto fondamentale del Consiglio comunale, anche in relazione ai compiti attuativi spettanti alla Giunta comunale, al Sindaco ed ai dirigenti.
7. Il Consiglio approva i bilanci e i rendiconti delle aziende e delle istituzioni in sede di approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del rendiconto del Comune.
8. I bilanci degli enti a cui il Comune partecipa, secondo quanto stabilito nella convenzione e nello statuto dei medesimi, devono essere acquisiti agli atti.

Art. 80 - (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento nei confronti del Comune e delle istituzioni, presta ogni collaborazione al Consiglio comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo.
2. I revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. Il Sindaco può invitare il collegio dei revisori alle riunioni del Consiglio e della Giunta per avere informazioni e suggerimenti.
4. Il collegio dei revisori dei conti si avvale della collaborazione del Segretario generale e del responsabile del servizio finanziario che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.

Art. 81 - (Controllo economico interno della gestione)

1. Al fine della migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, il Comune attua forme di controllo economico interno della gestione.
2. Il collegio dei revisori ed il nucleo di valutazione collaborano a detti fini anche con rilievi e proposte.



3. Il bilancio del Comune può essere dotato di allegati che consentano tecniche di controllo economico di gestione, definiti dal regolamento.
4. I regolamenti, che danno esecuzione al presente statuto, indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico di gestione.

Art. 82 - (Rilievi e proposte dei revisori dei conti)

1. Il Consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

TITOLO VII

ATTIVITÀ NORMATIVA E DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 83 - (Regolamenti)

1. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, dei diritti fondamentali dei cittadini, degli interessi del Comune e delle norme dello statuto. Per le materie non disciplinate da legge o norma statutaria, l'esercizio della potestà regolamentare incontra esclusivamente i limiti derivanti dai principi generali dell'ordinamento.
2. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere o alla Giunta comunale.
3. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Art. 84 - (Regolamenti previsti dallo statuto)

1. I Regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
2. La redazione e l'aggiornamento dei regolamenti comunali sono affidati alla Commissione Consiliare permanente.

~~Art. 85 - (Pareri obbligatori) (Abrogato)~~

Art. 86 - (Garanzie e diritti per il contribuente)

1. Si richiama la Legge 27.07.2000, n. 212, relativa a disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, rinviando la specifica disciplina delle garanzie e dei diritti per il contribuente ad apposito regolamento.



TITOLO VIII

NORMA TRANSITORIA

Art. 87 - (Poteri sostitutivi)

1. Relativamente all'esercizio del potere sostitutivo per omissione o ritardo di atti obbligatori, si procede ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 267/2000.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88 - (Limiti all'autonomia statutaria e adeguamento dello statuto)

1. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano i principi di cui al comma precedente, abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
3. Il Consiglio comunale provvede ad adeguare lo statuto a seguito della entrata in vigore delle leggi di cui ai commi precedenti.

Art. 89 - (Pubblicità dello Statuto)

1. Lo statuto è a disposizione del pubblico presso la sede comunale e ad esso è garantita la massima divulgazione tra i cittadini.

Art. 90 - (Entrata in vigore)

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio.





SOMMARIO

TITOLO I	2
<i>PRINCIPI GENERALI</i>	2
<i>CAPO I - FINALITÀ E OBIETTIVI</i>	2
<i>Sezione I - Elementi costitutivi</i>	2
Art. 1 - (Finalità)	2
Art. 2 - (Obiettivi)	3
<i>CAPO II - ELEMENTI COSTITUTIVI E DISTINTIVI</i>	4
<i>Sezione I - Elementi costitutivi</i>	4
Art. 3 - (Popolazione)	4
Art. 4 - (Territorio)	4
<i>Sezione II - Elementi distintivi</i>	4
Art. 5 - (Sede)	4
Art. 6 - (Stemma, gonfalone e titolo di città)	5
Art. 7 - (Albo Pretorio)	5
Art. 8 - (Consiglio Comunale dei ragazzi)	5
TITOLO II	5
<i>ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE</i>	5
<i>CAPO I - RAPPORTI DEI CITTADINI CON IL COMUNE</i>	5
Art. 9 - (Assemblee e riunioni)	5
Art. 10 - (Associazionismo)	6
Art. 11 - (Gli organismi di partecipazione)	6
Art. 12 - (La consultazione della popolazione)	7
Art. 13 - (Petizioni, proposte e istanze)	7
Art. 14 - (Accesso agli atti e partecipazione al procedimento)	8
<i>CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO</i>	8
Art. 15 - (Materie oggetto di referendum)	8
Art. 16 - (Disciplina del referendum)	9
Art. 17 - (Referendum propositivo ed abrogativo)	10
Art. 18 - (Celebrazione ed esito del referendum)	10
<i>CAPO III - DIFENSORE CIVICO (Abrogato)</i>	10
Art. 19 - (Elezione) (Abrogato)	10
Art. 20 - (Requisiti per la elezione) (Abrogato)	10
Art. 21 - (Compiti) (Abrogato)	11
Art. 22 - (Attività) (Abrogato)	11
Art. 23 - (Mezzi) (Abrogato)	11
Art. 24 - (Decadenza e revoca del difensore civico) (Abrogato)	11
Art. 25 - (Difensore civico a competenza territoriale) (Abrogato)	11
Art. 26 - (Disciplina ed adempimenti) (Abrogato)	11
TITOLO III	11
<i>ORDINAMENTO ISTITUZIONALE</i>	11
<i>CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI</i>	11
Art. 27 - (Organi)	11



CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE	11
Art. 28 - (Competenze)	11
Art. 29 - (Diritti del Consigliere comunale)	11
Art. 30 - (Doveri del Consigliere comunale)	12
Art. 31 - (Dimissioni e decadenza del Consigliere comunale)	12
Art. 32 - (Gruppi consiliari)	13
Art. 33 - (Funzionamento del Consiglio)	13
Art. 34 - (Commissioni Consiliari)	14
Art. 35 - (Presidente e vicepresidente del Consiglio comunale)	14
Art. 36 - (Carattere pubblico delle sedute)	15
Art. 37 - (Votazioni riguardanti persone)	15
Art. 38 - (Validità delle sedute e delle deliberazioni)	16
Art. 39 - (Svolgimento dei lavori consiliari e votazione)	16
Art. 40 - (Linee programmatiche di mandato)	16
CAPO III - GIUNTA COMUNALE	17
Art. 41 - (Giunta comunale)	17
Art. 42 - (Composizione)	17
Art. 43 - (Nomina)	17
Art. 44 - (Funzionamento)	18
Art. 45 (Attribuzioni degli Assessori - deleghe ed incarichi)	18
Art. 46 - (Competenze)	19
CAPO IV - SINDACO	19
Art. 47 - (Il Sindaco)	19
Art. 48 - (Attribuzioni)	20
Art. 49 - (Vicesindaco)	21
CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI	22
Art. 50 - (Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione)	22
Art. 51 - (Nomine)	22
Art. 52 - (Durata in carica e limitazione di mandati)	22
Art. 53 - (Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco)	22
Art. 54 - (Cessazione dalla carica di Assessore)	23
Art. 55 - (La mozione di sfiducia)	23
Art. 56 - (Pari opportunità)	24
TITOLO IV	24
DISCIPLINA DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE	24
CAPO I - SPESE CAMPAGNA ELETTORALE	24
Art. 56 bis - (Disciplina delle spese per la campagna elettorale)	24
TITOLO V	25
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	25
CAPO I - UFFICI	25
Art. 57 - (Principi strutturali ed organizzativi)	25
Art. 58 - (Regolamento degli uffici e dei servizi)	26
Art. 59 - (Segretario generale)	26
Art. 60 - (Vicesegretario)	27
Art. 61 - (Responsabili degli uffici e dei servizi)	27
Art. 62 - (Funzioni dei dirigenti) (Abrogato)	27
Art. 63 - (Conferenza dei dirigenti) (Abrogato)	27
Art. 64 - (Copertura dei posti di dirigente)	27



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Art. 65 - (Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione)	28
Art. 66 - (Collaborazioni esterne)	28
Art. 67 - (Direttore Generale) (Abrogato)	28
Art. 68 - (Responsabilità)	28
Art. 69 - (Controlli interni)	28
CAPO II - SERVIZI PUBBLICI	29
Art. 70 - (Disciplina dei pubblici servizi locali)	29
Art. 71 - (Istituzioni)	29
Art. 72 - (Partecipazione a società di capitali) (Abrogato)	30
Art. 73 - (Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative) (Abrogato)	30
Art. 74 - (Indirizzi e vigilanza)	30
Art. 75 (Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche)	30
Art. 76 (Convenzioni)	30
Art. 77 (Consorzi)	31
Art. 78 - (Accordi di programma)	31
TITOLO VI	31
<i>FINANZA E CONTABILITÀ</i>	<i>31</i>
Art. 79 - (Finanza comunale)	31
Art. 80 - (Collegio dei revisori dei conti)	32
Art. 81 - (Controllo economico interno della gestione)	32
Art. 82 - (Rilievi e proposte dei revisori dei conti)	33
TITOLO VII	33
<i>ATTIVITÀ NORMATIVA E DISPOSIZIONI DIVERSE</i>	<i>33</i>
Art. 83 - (Regolamenti)	33
Art. 84 - (Regolamenti previsti dallo statuto)	33
Art. 85 - (Pareri obbligatori) (Abrogato)	33
Art. 86 - (Garanzie e diritti per il contribuente)	33
TITOLO VIII	34
<i>NORMA TRANSITORIA</i>	<i>34</i>
Art. 87 - (Poteri sostitutivi)	34
TITOLO IX	34
<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	<i>34</i>
Art. 88 - (Limiti all'autonomia statutaria e adeguamento dello statuto)	34
Art. 89 - (Pubblicità dello Statuto)	34
Art. 90 - (Entrata in vigore)	34